

coele e religioso, osservato le rispettive disposi-  
zioni legislative e canoniche, ma prima vogliono  
in virtù di quest'atto stabilire i patti e le condi-  
zioni, che regolano dovranno la loro futura unione di-  
chiarando anzitutto di adottare il regime dotale,  
giusta come è prescritto dal Codice Civile.

Cio' posto i coniugi Maria Spataro e Giuseppe Su-  
cedini, questi tanto nel nome proprio, che per la  
maritale autorizzazione, volendo concorrere al buon  
decoro e sostegno del suddetto futuro matrimonio,  
costituiscono in dote alla suddetta loro figlia  
Beresa Sucedini accettante e per essa accettante  
il di lei annesso futuro sposo:

1<sup>o</sup> tanti oggetti di finanza stimati da un  
perito scelto d'accordo del valore di lire trecento  
ottanta due e antesimi cinquanta, con espresse  
dichiarazioni che la stima ne produce la rendita  
verso il medesimo futuro sposo, il quale si  
dichiarava debitore del prezzo dato ed attribuita  
ai predetti oggetti di finanza, che si intro-  
ranno introdotti nella casa maritale col  
fatto della celebrazione del prossimo matrimonio.

2<sup>o</sup> la somma di lire trecento in denaro efflu-  
so che lo stesso futuro sposo dichiara avere  
già ricevuto, se ritenga ampia e valida quietanza.

92h

Inoltre per la medesima causale di cui sopra  
la comparsa Maria Spataro costituisci in  
dote coll'autorizzazione del marito alla predetta  
sua figlia Beresa Sucedini accettante e per essa  
accettante il suddetto di lei futuro sposo  
uno spazio di terra, sito nel territorio di  
Calamouaci, contrada Pallone, dell'estensione  
di circa trecento e centine ottanta  
pari a circa tremila due dell'isola minima  
corda di canno ventuno e paten due, confi-  
nante con terre di Vincenzo Scorsano, di Pe-  
rappo Ruggi e di Giuseppe Raffet, del valore,  
agli effetti della tassa di registro, di lire cento e Cinque  
notato nel catasto terreni di Calamouaci alla  
art. 268 sotto nome di Spataro Salvatore già subro-  
gato per C. N. 111 e 112, coll'imponibile relativo  
di L. 5, 75.

oggetto alla fondazione e all'annuo canone uni-  
fucio dovuto agli eredi Perlita di Burgo.  
Del predetto spazio di terra lo suddetto Beresa  
Sucedini avrà la proprietà e lo sposo l'usufrutto  
ai sensi di legge dal giorno della celebrazione  
del matrimonio in poi ed a tale giorno questi si  
obbligo di pagare i pesi che vi gravano.  
Il futuro sposo inoltre si obbliga di ben ammi-

357 10  
300  
100  
-----  
457 50  
  
415  
-----  
356  
-----  
41